

STATUTO

**AEDO SOCIETA'
COOPERATIVA - IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LODI LO VIA DUE GIUGNO 1

Numero REA: LO - 1472747

Codice fiscale: 08730410969

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.23306/192976 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita la Società Cooperativa denominata:

"Aedo Società Cooperativa - Impresa Sociale"

nel settore cultura, con sede in Regione Lombardia, nel Comune di Lodi, all'indirizzo che risulterà dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese.

Essa assume la sigla "Aedo", che potrà essere impiegata sia legalmente sia commercialmente nei casi consentiti dalla legge.

La cooperativa, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 2

DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e - per quanto non previsto da detto titolo e in quanto compatibili - le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

SCOPO SOCIALE

La cooperativa è retta dai principi della mutualità senza fini di lucro o di speculazione privata. Ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, intende orientare la propria gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere - tramite la gestione in forma associata - continuità nello svolgimento dell'attività lavorativa e professionale e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative e professionali dei soci, ma potrà utilizzare anche prestazioni lavorative di soggetti terzi. Riguardo ai rapporti

mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci lavoratori.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa potrà aderire ad una associazione di categoria che rappresenti il movimento cooperativo, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio e di ricerca.

ART.5

OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa ha per oggetto, da perseguirsi nella prospettiva della massima utilità sociale nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale, anche ai sensi del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, attuativo della Legge delega 13 giugno 2005, n. 118 e di tutte le norme in materia di Impresa Sociale:

- ricerca, sviluppo e produzione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico e culturale, per migliorare, aumentare, facilitare, incentivare la valorizzazione (ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42), la promozione, la fruizione, la comprensione e la condivisione del patrimonio culturale inteso come tutte le cose immobili e mobili che ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42 presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42).
- In conformità con l'art. 2, paragrafo 1, comma f, del Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 la società cooperativa è "impresa sociale", operando nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

Nell'esercizio della propria attività, la cooperativa si propone di fornire a terzi principalmente questi servizi:

- Attività volte alla creazione e allo sviluppo di contenuti multimediali, prevalentemente interattivi, relativi al patrimonio culturale in generale.
- Attività e processi che assicurano un accesso continuo alle informazioni e a tutti tipi di registrazioni e eredità scientifiche culturali in formato digitale.
- Storytelling, inteso come tutte quelle attività volte a diffondere il patrimonio culturale, combinando diversi dispositivi e diverse soluzioni tecnologiche al patrimonio culturale in generale.
- Valorizzazione, consistente nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso (ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42)
- Promozione, intesa come tutte le attività volte a far conoscere e apprezzare il patrimonio culturale.
- Attività di community engagement, volte al coinvolgimento e allo sviluppo del pubblico in generale e alla creazione di occasioni di partecipazione attiva alla cultura, da parte della comunità.

Nel rispetto delle attività espressamente riservate dalla legge ad altri soggetti e operatori giuridici, e nei limiti dalla stessa consentiti, in particolare in materia di sollecitazione nei confronti del pubblico, la società cooperativa potrà compiere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le operazioni, commerciali, industriali, finanziarie e assicurative, mobiliari e immobiliari, amministrative e giudiziali, connesse o strumentali, ritenute dall'Organo amministrativo necessarie, opportune o utili allo scopo di favorire il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società cooperativa potrà pertanto, a titolo meramente esemplificativo: acquistare, vendere o permutare, più in generale trasferire o alienare, dare e prendere in affitto o in comodato, beni mobili e immobili; concedere ipoteche, fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi; intrattenere rapporti bancari; promuovere beni e servizi; assumere in via non prevalente partecipazioni in altre società cooperativa o imprese.

La società cooperativa può ricevere versamenti o finanziamenti fatti sotto qualsiasi forma da parte dei soci e finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, purché nel rispetto della normativa vigente in materia.

La società può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi, purché non sia vietata o riservata dalla legge.

La cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari come previsti nel successivo Titolo IV del presente statuto.

Ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile, essa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico.

Con appositi regolamenti, approvati con le modalità di cui al successivo art. 46, saranno disciplinate le modalità di svolgimento dei rapporti mutualistici tra Cooperativa e i soci, con particolare riferimento al contenuto di tali rapporti e alla relativa regolamentazione contrattuale, la disciplina e i criteri di erogazione dei ristorni mutualistici, la disciplina del rapporto con i soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 7, nonché ogni altra materia che i soci ritengano di regolamentare nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO III

SOCI LAVORATORI

ART. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è variabile, ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che abbiano competenze attinenti ai settori di attività di cui all'oggetto sociale della Cooperativa e che possano collaborare, per la loro capacità professionale, attitudine e specializzazione, al raggiungimento degli scopi sociali.

L'ammissione di nuovi soci lavoratori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini, svolgano un'attività effettivamente in concorrenza con la cooperativa, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione, assunta in conformità alle leggi vigenti in materia di cooperazione di lavoro.

ART. 7

SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I nuovi soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

Nel caso di cui alla precedente lettera a), il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al (50) per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci lavoratori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

ART 8

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4 del presente statuto e con l'apposito

regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione

- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- e) l'accettazione espressa della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 45.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o inserimento.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci pari almeno ai due terzi dei voti spettanti alla base sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476 comma 7 del codice civile.

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote nominative che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute. Esse si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. È fatto salvo il diritto di recesso del socio, che può essere esercitato con preavviso di almeno novanta giorni e non prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso del socio stesso nella cooperativa, ai sensi dell'articolo 2530 u.c. del codice civile.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno il 25% all'atto dell'ammissione
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART.11

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- C) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre le procedure previste dal successivo articolo 45 del presente statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, salvo diversa decisione

dell'Organo amministrativo da assumersi in ragione dell'oggettiva impossibilità di procedere alla sostituzione del socio nell'esecuzione di prestazioni e/o servizi in corso. In tali casi, il rapporto mutualistico si intende risolto alla data di ultimazione della prestazione.

ART. 12

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre ai casi previsti dalla legge, nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società
- 2) che venga dichiarato interdetto o inabilitato
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6
- 4) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori
- 5) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
- 6) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento
- 7) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge
- 8) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale
- 9) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti della cooperativa e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto
- 10) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa
- 11) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione
- 12) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, il consiglio di amministrazione ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano maturato i requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione. La delibera viene annotata sul libro dei soci lavoratori a cura degli amministratori.

Il licenziamento del socio lavoratore per motivi disciplinari, giusta causa o per giustificato motivo soggettivo comporta la contestuale risoluzione del rapporto sociale per esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre l'attivazione delle procedure di cui al successivo articolo 45, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 13

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi del provvedimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dall'articolo 46 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO E ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote effettivamente versate, aumentate eventualmente per rivalutazione e ritorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la quota eventualmente assegnata al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 142/2001 e ss.mm.ii., allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio, salvo quanto previsto dal precedente articolo 11 in materia di recesso. La risoluzione del rapporto di lavoro, salva contraria disposizione del Consiglio d'Amministrazione, comporta il venir meno del rapporto sociale.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versate ed eventualmente aumentata per rivalutazione e ritorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti o esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso saranno devolute, con delibera del consiglio di amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

ART. 17

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18

TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 del codice civile, la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e dell'articolo 111 octies delle disp. att. trans..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi e il relativo valore nominale unitario
- le eventuali modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

ART. 19

SOCI FINANZIATORI

Limitatamente al permanere dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18/10/2012 n. 179 'Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese', convertito con modificazioni dalla legge 17/12/ 2012 n. 221, la cooperativa potrà emettere - a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi - gli strumenti finanziari di cui all'articolo 26, comma 7 del medesimo decreto, forniti di diritti patrimoniali e amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni

dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni del trasferimento.

ART. 20

CONFERIMENTI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti; nel caso previsto dal precedente articolo 19, possono avere ad oggetto anche prestazioni d'opera e servizi. Essi sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ART. 21

TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Il trasferimento di azioni nei confronti di soggetti per i quali il consiglio di amministrazione abbia negato il proprio gradimento è comunque inefficace nei confronti della cooperativa.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 del codice civile.

ART. 22

EMISSIONE DEI TITOLI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a. l'importo complessivo dell'emissione
- b. le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori a escludere o limitare lo stesso - in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c.- che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori
- c. gli eventuali diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni in relazione al rimborso del capitale
- d. i diritti amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto
- e. il termine minimo di durata del conferimento
- f. i compiti attribuiti al CDA ai fini dell'emissione, del collocamento e della circolazione dei titoli.

ART. 23

DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI

Ai soci finanziatori - in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale - può essere riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina, da parte di tale categoria, di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo.

ART. 24

DIRITTI PATRIMONIALI

Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di cui al precedente articolo 22.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori in qualità di soci finanziatori non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

ART. 25

RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Oltre ai casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decorso il periodo minimo di permanenza indicato nella delibera di emissione.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso del socio finanziatore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato, dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul capitale sociale costituito da tali azioni.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 26

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore nominale come determinato ai sensi del precedente articolo 8
- b) dal capitale sociale dei soci finanziatori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 100,00== (cento/00==)
- c) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente articolo 18
- d) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28 e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge
- f) dalla riserva straordinaria indivisibile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel

limite delle quote sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e ritorno.

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 904/1977.

ART. 27

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima di novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ritorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota sottoscritta e versata.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

La ripartizione del ritorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, secondo i parametri di incidenza che verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 28

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale indivisibile
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ritorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia

- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci lavoratori e ai finanziatori, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e civili
- f) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea può deliberare che il dividendo di cui al precedente punto d), limitatamente ai soci lavoratori, venga destinato ad aumento della quota sociale sino al massimo stabilito dalle leggi vigenti.

L'assemblea potrà inoltre deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Non potranno inoltre essere distribuiti dividendi quando l'indebitamento della cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno ai soci lavoratori, all'incremento delle riserve indivisibili e ai Fondi mutualistici debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale.

Ai fini della permanenza della qualifica di "Impresa start-up innovativa" di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012 n. 221, per l'intero periodo considerato la cooperativa non procederà alla distribuzione di utili ai soci.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETÀ

ART. 29

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il consiglio di amministrazione
- c) l'organo sindacale, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONI DEI SOCI

ART. 30

I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge e il presente atto riservano alla loro competenza:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approvazione dell'eventuale bilancio preventivo, la ripartizione del ristorno e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28 del presente statuto
- 2) determinazione della misura minima di partecipazione al capitale sociale dei soci cooperatori

- 3) determinazione del periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto del successivo articolo 36 del presente statuto, nomina e revoca degli amministratori
- 4) determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un organo di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e determinazione del compenso ad esso spettante; deliberazione dell'eventuale revoca dell'organo di controllo
- 6) deliberazione in materia di responsabilità degli amministratori e dei soggetti componenti l'organo di controllo, se nominati
- 7) approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto nel rispetto dell'articolo 2521 del codice civile
- 8) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare
- 9) deliberazione, all'occorrenza, di piani di crisi aziendale con le previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia
- 10) deliberazione della corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge
- 11) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto
- 12) modificazioni dell'atto costitutivo. In tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436 del codice civile
- 13) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci
- 14) deliberazione in materia di partecipazione ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

ART. 31

CONVOCAZIONE

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convocazione a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci lavoratori almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione può indicare la data dell'eventuale seconda convocazione.

Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino o vi siano rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e quando tutti gli amministratori e membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nes-

suno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, il sindaco o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 27 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 32

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci lavoratori.

In caso di eventuale seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento, la liquidazione della società e la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 33

INTERVENTO - VOTO

Ogni socio lavoratore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti della quota sottoscritta, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto previste a norma del presente statuto.

Ogni socio lavoratore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario, che deve consentire, per ciascuna votazione e anche per allegato, l'identificazione dei soci astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del presidente, ha l'onere - ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto - di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa.

ART. 34

RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 35

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 36

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone di un minimo di tre a un massimo di sette consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci, aventi idonei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci lavoratori.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente e il vice-presidente.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più degli amministratori, oppure a un comitato esecutivo.

Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo sindacale, se nominato, con la periodicità di almeno centottanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue con-

trollate.

Il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 37

COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti.

A parità di voti la proposta si intende rigettata. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo se nominato di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dall'organo sindacale ove nominato, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano essere identificati, possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Verificandosi tali condizioni, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

ART. 38

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci e co-

munque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, decade l'intero consiglio di amministrazione; l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo sindacale, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sostituzione.

ART. 39

PRESIDENTE

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previo autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al vice presidente o a uno o più membri del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente. La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

SEZIONE III - ORGANI DI CONTROLLO

ART. 40

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

I soci lavoratori, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare un organo di controllo o un revisore con i poteri e le competenze previste dalla legge.

In ogni caso, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477, comma 2 e 3, del codice civile. Nei suddetti casi, il funzionamento è regolato dalle norme sulla società per azioni e il controllo legale dei conti può essere affidato al sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati dall'articolo 2477, comma 2 e 3, del codice civile, provvede entro trenta giorni alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Qualora nominato dall'assemblea a norma di legge e del presente statuto ovvero quando ritenuto opportuno, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

Il sindaco dura in carica tre esercizi e scade alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; esso è rieleggibile.

ART. 41

COMPETENZA E RIUNIONI

Ove nominato, il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ad esso può essere affidato l'incarico di revisione legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, secondo comma, del codice civile.

Il sindaco deve assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il sindaco deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del loro incarico ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Il sindaco, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovrà, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

ART. 42

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Quando non assegnata all'organo sindacale nei termini di cui al precedente articolo 40, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- 1) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto
- 2) verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.
- 3) verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme che li disciplinano
- 4) esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis secondo comma del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti all'organo sindacale, ove questo sia nominato. In tal caso, esso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 43

SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 32 del presente statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere dalla cooperativa.

ART. 44

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori di cui al Titolo IV del presente Statuto, e dei dividendi eventualmente maturati
- b) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ritorno e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 45

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il Regolamento di mediazione del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Lodi, con gli effetti previsti dal d. lgs. 5/2003 e d. lgs. 28/2010.

Ogni controversia non risolta tramite la mediazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Lodi, che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Il procedimento di mediazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

ART. 46

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del codice civile.

ART. 47

DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste dagli artt. 26, 27, 28 e 44 del presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e sull'Impresa Sociale.

F.to: PAOLO EGIDIO CAMERA
F.to: MATTEO PERELLI
F.to: FABIO SALVETTI
F.to: FLAVIA TISATO
F.to: MADDALENA CAMERA
F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Lodi, 22 luglio 2014
Firmato: Piercarlo Mattea Notaio